

Cap. Franco Dindorolo

ACCORDO PROVINCIALE DA VALERE PER I CINEMA ALL'APERTO DI MODENA E
PROVINCIA

Addì, 9 giugno 1949, in Modena

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Modena - Gruppo Spettacolo, rappresentato dal sign. Dr. M. Bassanite, Nirem Gabri, Avv. Campani, A. Sibertoni, Passerini Otello, assistiti dai Ragg. A. Marcolli e Po Luigi

il SINDACATO S.A.C.E.T. della Provincia di Modena, rappresentato dal sign. Eugenio Veggiani e Venturelli Gino

la FEDERAZIONE UNITARIA DEI LIBERI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal sig. Miro Boniluari

si è convenuto quanto segue:

ART. 1° - I salari da corrispondersi agli operatori, aiuto-operatori, maschere (comunque denominate), cassiere, restano fissati nella misura che segue:

1° operatore	£. 1242,85	giornaliere
2° operatore	" 1127,90	"
Maschere (comunque denominate)	" 570,-	"
Cassiere	" 280,-	"

Le retribuzioni di cui sopra (oltre alla paga base, contingenza, e terzo elemento) si intendono comprensive dei seguenti istituti: ferie, gratifica natalizia, indennità licenziamento, indennità di caro-pane, festività nazionali e infrasettimanali, eventuali ore straordinarie e qualsiasi altro, fatta eccezione per gli assegni familiari.

ART. 2° - Sono considerati operatori ed aiuto-operatori solamente coloro che, muniti di regolare patente, svolgono attività continuata nella cabina.

ART. 3° - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria attività in locali estivi esercenti spettacoli misti di cinema-varietà, la retribuzione verrà corrisposta sulla base di 8 ore giornaliere.

ART. 4° - In caso di pioggia, semprechè lo spettacolo non sia stato iniziato, ai lavoratori competerà la intera retribuzione per la prima giornata di pioggia della settimana. Per i giorni successivi metà paga.

ART. 5 - Per i cinema della provincia (escluso il Capoluogo) verrà operata una riduzione del 20% sulla sola paga base (come da tabella allegata).

ART. 6 - Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

./.

ART. 7 - Il presente contratto ha la durata di un anno e potrà essere disdetto da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto

p. IL SINDACATO D.A.C.E.T.
[Signature]

p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
[Signature]
[Signature]
[Signature]

p. FEDERAZIONE UNITARIA DEI LIBERI
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
[Signature]

XX

TABELLA DELLE PAGHE PER I CINEMA MESSIVI DELLA
PROVINCIA (escluso il Capoluogo)

1° operatore	L. 1055,45	giornaliere
2° "	" 970,40	"
Bischere (comunque denominate)	" 532,40	"
Cassiere	" 263,60	"

V° IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E M.O.
(Avv. Giovanni ...)

